

Roma, 14 gennaio 2019

Prot. n. 001/ 2019

PEC

Al Ministero Infrastrutture e Trasporti

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Divisione 2 - Via G. Garaci 36, 00157 ROMA

**Oggetto: Divieti di circolazione ai mezzi pesanti 2019 – Deroga per il trasporto dei carburanti – richiesta di interpretazione autentica.**

L'articolo 7, comma 3, lettera e) del DM 4 dicembre 2018, recante il calendario dei divieti di circolazione ai mezzi pesanti fuori dai centri abitati per il 2019, riporta espressamente, tra le categorie dei veicoli esentati dal divieto, le:

***“Autocisterne adibite al trasporto di combustibili liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e al consumo sia pubblico sia privato”***

Orbene, questa dicitura è diversa da quella riportata nel decreto sui divieti 2018 (articolo 3, comma 1, lettera g, DM 19/12/2017) e degli anni precedenti, secondo la quale la deroga permanente per il trasporto dei carburanti si applicava:

***“ ai veicoli e complessi di veicoli ... adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo sia pubblico che privato”.***

Al riguardo, la scrivente Confederazione chiede quindi a codesta rispettabile Divisione di precisare se la modifica del testo comporta una limitazione della portata della deroga ai soli veicoli isolati (quali sono le autocisterne) oppure se la deroga continua ad operare anche per i complessi veicolari (quali auto-articolati e autotreni trasportanti carburante).

Conftrasporto ritiene difatti che sia quest'ultima l'interpretazione da dare alla disposizione in esame, sia per la “ratio” della deroga, da sempre applicata al settore del trasporto carburanti con qualsiasi tipologia di veicolo, sia per quanto indicato nella circolare esplicativa del Ministero dell'Interno del 31 dicembre 2018, prot. 300/A/9859/18/108/9/1, che al punto 6 (categorie esenti dal divieto) conferma che *“Rispetto alle disposizioni dei decreti previgenti, sono state riprodotte ... le esenzioni già previste”* e segnala poi le novità introdotte dal nuovo DM 4 dicembre 2018, tra le quali non riporta alcuna modifica al trasporto dei carburanti.



Nel restare in attesa di una cortese ed esplicita interpretazione da parte di codesto rispettabile Ufficio,  
si coglie l'occasione per inviare

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO GENERALE

(dr. Pasquale Russo)